



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione **GC / 86 / 2015** seduta del **18-06-2015** alle ore 17.00

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI E IL COMUNE DI LOMELLO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2011 N°311. APPROVAZIONE.

RISULTANO:	PRESENTI	ASSENTI
-------------------	-----------------	----------------

1 - Sindaco	MAGGI GIOVANNI	si	
2 - Assessore	FAZZINI PIERANGELO		si
3 - “	INVERNIZZI GRAZIELLA	si	
4 - “	BALDI GIOVANNI	si	
5 - “	ZIGLIOLI ANDREA	si	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa.

Il Sig. Maggi Giovanni –Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI E IL COMUNE DI LOMELLO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2011 N°311. APPR OVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTO di approvarla;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura n. 2 "Economico - Finanziaria.";

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI E IL COMUNE DI LOMELLO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2011 N° 311. APPROVAZIONE**

RELAZIONE

PREMESSO CHE il Comune di Lomello ha la necessità di disporre, **ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004**, di personale del Servizio Tecnico, **dal 01.07.2015 al 31.12.2015 fino ad un massimo di 12 ore settimanali** (cumulabili alle ore di orario settimanale d'obbligo presso l'ente di provenienza);

PRESO ATTO della disponibilità, espressa dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi, volta ad concedere le prestazioni del proprio dipendente Secchi ing. Stefano, funzionario operante presso il Servizio Tecnico, Categoria D, **fino ad un massimo di n. 6 ore settimanali** (cumulabili alle ore di orario settimanale il Comune di Sannazzaro) **dal 01.07.2015 al 31.12.2015**;

DATO ATTO che il dipendente interessato ha espresso il necessario consenso allo svolgimento dell'incarico;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;

- **l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005** secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, legge 311/2004;

- **il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 reso al Ministero dell'Interno, con cui si precisa che:**

- la succitata norma introduce una **deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)**;
- le lacunosità della norma devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);
- l'ente di appartenenza deve valutare la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella già in essere e deve, altresì, stabilire le attività non consentite, perché interferenti con i compiti istituzionali;
- se l'utilizzazione del lavoratore avviene con contratto di lavoro subordinato, l'Amministrazione di appartenenza dovrà curare il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, quali:
 1. l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, ivi compreso il lavoro ordinario ed il lavoro straordinario;
 2. il periodo di riposo giornaliero e settimanale;
 3. le ferie annuali, che dovranno essere fruite nello stesso periodo;

VISTA la deliberazione n. 17/2008 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte di Conti del Veneto nell'adunanza dell'8 maggio 2008 ha avuto modo di chiarire:

- Che la disposizione in esame introduce nei Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando;
- Che la stessa è tuttora vigente non essendo stata implicitamente abrogata dall'art. 3 comma 79 della legge n. 244/07 (in tal senso cfr. anche il parere Uppa n. 34 del 23.05.2008);
- Che non è necessario stipulare un secondo contratto di lavoro con il soggetto interessato, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557, della legge 30.12.004, n. 311, non altera la titolarità del rapporto di lavoro del medesimo soggetto, che resta comunque dipendente del Comune di Sannazzaro de' Burgondi;
- Che le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

CONSIDERATO che l'istituto dello "scavalco" della prestazione lavorativa è regolato dall'art.14 del CCNL 22.01.2004, il quale consente di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, **nell'ambito di un unico rapporto di lavoro**, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi;

RITENUTA l'opportunità di approvare uno schema di convenzione tra il Comune di Lomello ed il Comune di Sannazzaro de' Burgondi al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi del succitato art. 14 del CCNL del 22.01.2004;

RITENUTO, inoltre, necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici del personale utilizzato, così come prescritto dal primo comma del citato articolo 14 del CCNL del 22.01.2004;

PRESO ATTO che per quanto attiene alla retribuzione si ritiene che il dipendente a scavalco debba essere retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria prevista per la categoria di inquadramento di appartenenza (parere ANCI del 21/09/2007);

VISTO l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo del citato dipendente da parte del Comune di Lomello;

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione, pur avendo ad oggetto la stipulazione di una convenzione, sia da ritenere di competenza della Giunta Comunale e non del Consiglio Comunale, a mente dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, **perché disciplina il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente in applicazione della più volte citata norma contrattuale e non lo svolgimento di un servizio comune**. Infatti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 rientra tra le competenze della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel caso concreto l'accordo fra le due istituzioni che si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale;

VISTI:

- il D.Lgs. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il Testo Unico degli Enti Locali;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile della Struttura 2 Economico - Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , allegato alla presente proposta di deliberazione come parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE

1) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all' art. 92 del D. Lgs.267/2000, dell'art. 1, comma 58-bis, della legge 662/1996, dell'art. 4, comma 7, del CCNL 14.09.2000 e secondo i principi espressi per gli enti locali di piccole dimensioni dall'art. 1, comma 257, della legge 311/2004, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi autorizza il Comune di Lomello ad usufruire delle prestazioni del proprio dipendente Secchi ing. Stefano, categoria D, **fino ad un massimo di n. 6 ore settimanali (cumulabili alle ore di orario settimanale d'obbligo) dal 01.07.2015 fino al 31.12.2015;**

2) DI STABILIRE che l'utilizzo del citato dipendente avverrà alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL SINDACO
f.to (Giovanni Maggi)

ALLEGATO ALLA G.C. N. 86 IN DATA 18.06.2015.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI E IL COMUNE DI LOMELLO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2011 N°311.

L'anno duemilaquindici, addì
Sannazzaro de' Burgondi;

del mese di giugno, presso il Comune di

TRA

Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giovanni Maggi

E

Il Comune di Lomello, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Silvia Ruggia

PREMESSO

- che a sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005) è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che permette ad un comune di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri comuni a ciò autorizzati;
- che la fonte regolamentare più idonea per disciplinare l'istituto assimilabile al comando, introdotto dalla predetta disposizione speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, può essere individuata nella convenzione di cui al comma 1 dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;
- che il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha alle proprie dipendenze il dipendente a tempo indeterminato Secchi ing. Stefano, con profilo professionale di Funzionario Tecnico, Cat.D;
- che il Comune di Lomello ha chiesto al Comune di Sannazzaro de' Burgondi di poter utilizzare il sunnominato dipendente per n. 6 ore settimanali;
- che il suddetto dipendente ha manifestato la propria disponibilità all'utilizzo;
- che il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, ha autorizzato l'utilizzo del proprio dipendente da parte del Comune di Lomello per un numero complessivo massimo di 12 ore settimanali, cumulabili alle ore di orario settimanale d'obbligo prestato presso il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, **per il periodo dal 01.07.2015 fino al 31.12.2015;**
- che per quanto attiene alla retribuzione il suddetto dipendente, in quanto a scavalco, sarà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria prevista per la categoria di inquadramento di appartenenza;
- che si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 Oggetto e finalità

Le parti approvano la premessa come sopra quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Lomello, del dipendente del Comune di Sannazzaro de' Burgondi Secchi ing. Stefano, Funzionario Tecnico, Cat. D, di cui è stato acquisito, per le vie brevi, il consenso. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo altresì un'economica gestione delle risorse.

ART.2 Durata

La presente convenzione avrà decorrenza a partire dal 01.07.2015 e scadenza il 31.12.2015. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Lomello e la conseguente autorizzazione da parte del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

ART.3 Tempo di lavoro

Il dipendente Funzionario Tecnico Secchi ing. Stefano presterà al Comune di Lomello un tempo di lavoro fino ad un massimo di 6 ore settimanali, ulteriori rispetto al normale orario settimanale di lavoro prestato presso il Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

La prestazione potrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Lomello al fine di consentire il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, nell'obiettivo del buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART.4 Gestione del personale convenzionato e rapporti finanziari

La titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex D.Lgs. n. 196/2003) ed il Comune di Lomello corrisponderà, periodicamente, al Comune di Sannazzaro de' Burgondi il rimborso dovuto.

ART.5 Verifiche inerenti la convenzione

Eventuali problematiche inerenti la gestione della Convenzione verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

ART.6
Cause di scioglimento

La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per scioglimento consensuale mediante atti deliberativi di Giunta adottati dalle rispettive Amministrazioni Comunali.

ART.7
Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PER IL COMUNE DI LOMELLO



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA



Cod. Fiscale 00409830189

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039

Tel. 0382-995611 (centralino)

E-mail - info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Sito Internet - www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Fax 0382-901264

Gemellato con il Comune di

Százhalombatta (Ungheria)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. -
DEL -

Oggetto: **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI E IL COMUNE DI LOMELLO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2011 N°311. APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE: Favorevole

lì 18.06.2015

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO - FINANZIARIA
f.to (Rag. Maristella Piccinini)



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, nello stesso giorno in cui viene pubblicato all'Albo Pretorio, viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
f.to Maggi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.)

Sannazzaro de' Burgondi, addì **25-06-2015**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
f.to Pogliani Carola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

addì 25-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorso il termine di cui all'art.134 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sannazzaro de' Burgondi, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa
